



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

PROGRAMMA LAVORATIVO DEI MAGISTRATI ONORARI CONFERMATI
Legge n.51/2025 e delibera CSM 21.5.2025

Premessa.

In questo Ufficio sono attualmente in servizio nove viceprocuratori onorari, dei quali otto nominati in date anteriori al 15.8.2017 e una, la dr.ssa Lucietta Angela Gai, nominata il 7 giugno 2023.

Gli otto viceprocuratori già in servizio da date precedenti al 15.8.2017 sono stati tutti confermati e mentre quattro hanno scelto il regime della esclusività (dr. Borgotallo, Clemente, Dentis, Bombardiere, il quale ultimo ha presentato la relativa domanda il 28.5.2025), altri quattro hanno optato per quello della non esclusività (dr. Datta, Delpui, Fontana, Mollo).

Intanto, con legge 15.4.2025 n.51 (entrata in vigore il 1°5.2025) si sono introdotte modifiche al D.Lgs. n.116/2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria.

Tra altro e in particolare, si è introdotto il nuovo art.29 bis, per cui:

“Art. 29-bis

(Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati). -

1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, svolgono la loro attività secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.

2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana, in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali”.

Si è, pertanto, previsto che i v.p.o. svolgano i compiti loro assegnati dal Progetto Organizzativo seguendo un programma lavorativo di esecuzione elaborato dal Procuratore in aderenza alle indicazioni date dal CSM, tenendo conto che nell'orario complessivo di lavoro che i v.p.o. sono tenuti a rispettare devono comprendersi sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie

e quelle conseguenti all'udienza, nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22 D.Lgs. n.116/2017 e comunque essendo stabilito che:

- a) per i v.p.o. esclusivisti l'impegno lavorativo settimanale non può superare il limite delle 36 ore;
- b) per i v.p.o. non esclusivisti l'impegno lavorativo settimanale non può superare il limite delle 16 ore, in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali.

In adempimento della previsione normativa, il 21 maggio 2025 il CSM ha adottato la risoluzione con cui ha dato le indicazioni per la definizione del programma lavorativo dei v.p.o. confermati.

Fermo restando che i compiti e le funzioni assegnati ai v.p.o. sono quelli indicati nell'attuale Progetto Organizzativo (e in quello predisposto per il quadriennio 2026-2029 in via di valutazione da parte del Consiglio Giudiziario), di seguito è necessario dare attuazione alle previsioni normative e alla delibera del CSM.

Nella redazione del programma lavorativo si tiene conto che

- la durata massima dell'orario di lavoro settimanale (36 ore per i v.p.o. esclusivisti e 16 ore per quelli non esclusivisti) è predeterminata e non derogabile e che il programma lavorativo deve essere contenuto entro tali non valicabili limiti
- l'orario massimo di lavoro settimanale esigibile deve contemplare tutti gli impegni connessi all'esercizio della funzione giudiziaria onoraria, ossia deve comprendere sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e quelle conseguenti all'udienza, nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22 d.lgs. n.116/ 2017 e, inoltre, deve essere proporzionalmente ridotto per i v.p.o. che svolgano attività istituzionali, quali la partecipazione al Consiglio Giudiziario Sezione Autonoma, come per uno dei v.p.o. qui in servizio (il dr. Fontana)
- il programma, inoltre, deve essere formulato valutando concretamente le esigenze dell'Ufficio, in particolare l'orario lavorativo deve essere parametrato ai flussi di lavoro, alle funzioni in concreto assegnate ai v.p.o. e deve avere quale presupposto l'acquisizione dei dati e delle informazioni utili a una ricognizione dei carichi di lavoro dei magistrati onorari in servizio, in modo che, nell'ambito del tetto orario predeterminato per legge, il v.p.o. possa svolgere un'attività giudiziaria funzionale a una adeguata gestione delle sopravvenienze e, per quanto possibile, alla riduzione dell'arretrato (cfr. la relazione alla delibera CSM 21.5.2025)
- il programma deve essere l'esito di una procedura partecipata, posto che alla formulazione deve contribuire l'interlocuzione con tutti i v.p.o. e i magistrati togati,
- in sintesi, il programma di lavoro deve definire, valutato il limite orario settimanale massimo, il cosiddetto *minimo esigibile* per ciascuna categoria di magistrati onorari confermati (esclusivisti e non esclusivisti); minimo esigibile che dovrà consentire di soddisfare un adeguato apporto dei v.p.o. per affrontare nel miglior modo i flussi di lavoro che riguardano l'Ufficio.

Di quanto sopra si è tenuto conto e data attuazione nei seguenti termini.

PROGRAMMA LAVORATIVO DEI V.P.O. CONFERMATI IN SERVIZIO

1. Secondo le indicazioni date dal CSM il seguente programma di lavoro è l'esito di una procedura partecipata.

Infatti, valutati i dati statistici relativi alle udienze destinate ai v.p.o. e all'attività di affiancamento con i p.m. togati (v. *infra*), per disporre di una piattaforma di discussione, si è provveduto a redigere una bozza di programma di lavoro e a trasmetterla a tutti i Magistrati (togati e v.p.o.).

I v.p.o. hanno depositato una nota di osservazioni sulla bozza in questione di cui si è tenuto conto (cfr. la nota 10.6.2025).

Il 12 giugno 2025 si è tenuta una riunione con tutti i Magistrati togati dell'Ufficio, nel corso della quale si sono valutate la bozza del programma di lavoro e la nota redatta dai v.p.o. e si sono date ulteriori indicazioni utili alla redazione del programma di lavoro.

Intanto, il 13 giugno 2025 è pervenuto il contributo dei Magistrati della Formazione Decentrata per i v.p.o., con cui si indica in 10 ore l'anno il "tetto massimo" da dedicare alla formazione dei v.p.o. esclusivisti e in 4 ore l'anno quello da dedicare ai non esclusivisti (cfr. cfr. l'interlocuzione con il Magistrato Formatore e l'estratto del verbale della seduta 9.6.2025 della Formazione Decentrata).

Il 26 giugno 2025 si è tenuta la riunione con tutti i v.p.o. (gli otto confermati e il v.p.o. entrato in servizio dopo il 15.8.2017) nel corso della quale si è discusso sui contenuti della bozza del programma di lavoro, della nota dei v.p.o., di quanto deciso nella riunione dei magistrati togati del 12.6.2025 e, infine, si sono assunte decisioni condivise in merito al redigendo programma di lavoro (cfr. verbale della riunione).

2. In questo Ufficio sono effettivamente in servizio 9 v.p.o., 8 confermati (di cui 4 in regime di esclusività, tenendo conto che il dr. Bombardiere ha inoltrato la relativa domanda il 28.5.2025 e 4 in quello di non esclusività) e 1 nominato dopo il 15.8.2017 (la dr.ssa Gai)

3. Quanto ai **compiti assegnati**, a termini del Progetto organizzativo:

a) secondo il disposto di cui all'art.16, c.1 lett.a) D.Lgs. n.116/2017, i v.p.o. svolgono attività di supporto al p.m. togato, affiancandolo nel compimento di tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria, quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e la predisposizione delle minute dei provvedimenti

b) con delega svolgono le funzioni requirenti

- nelle udienze avanti al G.d.P.
- nelle udienze predibattimentali e dibattimentali avanti al Tribunale Monocratico (con le eccezioni previste dalla legge)
- nelle udienze di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.;
- nel giudizio direttissimo conseguente alla convalida dell'arresto e nell'eventuale giudizio abbreviato conseguente alla trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.
- nell'udienza conseguente alla richiesta delle parti di applicazione della pena, anche nelle ipotesi di trasformazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c. 8 c.p.p.
- nelle udienze dei processi monocratici provenienti da udienza preliminare a seguito di autorizzazione data dal Procuratore al p.m. togato assegnatario del procedimento
- nei procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti di esecuzione

c) a far tempo dal 1°.10.2025, secondo il combinato disposto di cui agli artt.16, c.1 lett.b) e 17, c.1 lett b), c.3 lett.c) e c.5 D.Lgs. n.116/2017, i v.p.o. ricevono la delega ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace e la delega a definire i procedimenti inerenti alle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n.285/1992 (Codice della Strada) mediante richiesta di Decreto Penale di condanna, ovvero richiesta d'archiviazione, dal 1°.10.2025

4. A fronte dei compiti assegnati, si sono esaminati i dati statistici.

Quanto alle udienze del Tribunale Monocratico, del Giudice di Pace e del Magistrato di Sorveglianza:

a) i giudici monocratici sono nove, di cui sei togati che tengono due udienze ogni settimana e tre onorari che programmano, ciascuno, una udienza a settimana (in particolare cinque giudici tengono udienza ogni lunedì, tre ogni martedì, uno ogni mercoledì, quattro ogni

giovedì); pertanto, almeno in linea generale, si tratta di 15 udienze a settimana, ossia 60 al mese

- b) i Giudici di Pace: quello di Mondovì e quello di Saluzzo tengono udienza una volta a settimana (il lunedì quello di Saluzzo, il mercoledì quello di Mondovì); dei due Giudici di Cuneo, uno tiene quattro udienze al mese e il secondo due udienze); in totale si tengono 14 udienze al mese
- c) Magistrato di Sorveglianza: tiene udienze in numero variabile tra una e quattro ogni mese

Valutando il numero complessivo delle udienze da come sopra riportato, ossia al massimo 78 ogni mese (pari al massimo a 19 ogni settimana), appare congruo stabilire che i v.p.o. esclusivisti diano un numero minimo di **3** disponibilità di udienza settimanali e che i v.p.o. non esclusivisti diano un numero minimo di **1** disponibilità di udienza settimanale.

Il v.p.o. potrà comunque essere delegato a partecipare a udienze ulteriori rispetto a quanto indicato, ove ciò risulti compatibile con l'orario massimo settimanale di lavoro e con le esigenze dell'Ufficio.

Quanto all'attività di affiancamento al p.m. togato.

Poiché in questo Ufficio la delega ai procedimenti sarà data ai v.p.o. solo a far tempo dal 1°.10.2025, ossia quando si avvierà l'Ufficio Definizione affari Semplici (cfr. sopra, §3, lett c), si può esclusivamente valutare la media mensile dei provvedimenti lavorati dai v.p.o. nel corso dell'attività di affiancamento al p.m. e di all'art.16, c.1 lett.a) D.Lgs. n.116/2017 relativamente all'anno 2024.

Dai rilevamenti statistici emergono circa 400 fascicoli lavorati, con media mensile (calcolando un periodo di 10 mesi), pari a 40.

Deve, però, considerarsi che solo dall'aprile 2024, a seguito delle avviate procedure di conferma nell'incarico, questo Ufficio può contare su v.p.o. in regime di esclusività e che attualmente il numero dei v.p.o. esclusivisti è aumentato a 4 (mentre nell'anno 2024 era di solo 1, a cui se ne sono aggiunti altri 2 nell'aprile 2025 e, da ultimo, ancora 1, ossia il dr. Bombardiere che ha inoltrato la domanda il 28.5.2025).

Di conseguenza il dato statistico dell'anno 2024 non può essere ritenuto un parametro cui ancorare la decisione sul numero dei procedimenti da definire settimanalmente nell'attività di affiancamento al p.m.; al più, può servire da orientamento, ma tenendo conto che l'aumento dei v.p.o. in regime di esclusività dovrà conseguentemente garantire un aumento nella definizione dei procedimenti nell'attività di affiancamento.

Ciò premesso e valutato, si ritiene congruo che nell'attività di affiancamento al p.m.

- i v.p.o. esclusivisti definiscano un numero minimo di fascicoli settimanali pari a **8** (al mese 32; all'anno 320, calcolando un periodo di attività giudiziaria complessiva di 10 mesi)
- i v.p.o. non esclusivisti definiscano un numero minimo di fascicoli settimanali pari a **4** (al mese 16; all'anno 160, calcolando un periodo di attività giudiziaria complessiva di 10 mesi)

Il Procuratore Aggiunto, quale magistrato Collaboratore nell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore, provvederà a redigere il provvedimento di organizzazione esecutiva dell'attività di affiancamento, stabilendo le modalità e le relative registrazioni di consegna e di restituzione dei fascicoli, nonché disponendo in modo che nei gruppi di affiancamento di cui alla sottostante tabella sia prevista una *turnazione* di ogni v.p.o. su ogni p.m.

PM	VPO
Braghin, Offman, Stea, Lucadello, Pirfo (quest'ultimo dal 18.12.2025)	Clemente, Dentis, Fontana, Datta, Mollo
Lombardi, Pesucci, Rosati, Longo	Borgotallo, Bombardiere, Del Pui,
Braghin, Longo, Lombardi, Lucadello (fino al 17.12.2025), Rosati, Pirfo (dal 18.12.2025)	Gai (in servizio dal 7.6.2023)

Secondo la tabella: cinque magistrati sono affiancati da cinque v.p.o. (di cui due esclusivisti); quattro magistrati sono affiancati da quattro v.p.o. (di cui due esclusivisti) e, infine, tutti i magistrati componenti del Gruppo di Lavoro “*Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili*”, a fronte del carico di lavoro, hanno l’ulteriore affiancamento del v.p.o. entrato in servizio dopo il 15.8.2017.

Il v.p.o. potrà comunque definire un numero superiore di procedimenti rispetto a quanto indicato, ove ciò risulti compatibile con l’orario massimo settimanale di lavoro.

Dal 1° ottobre 2025, quando si darà avvio al D.A.S. (Ufficio Definizione Affari Semplici) l’attività di affiancamento non si svolgerà quando il v.p.o. (esclusivista o non esclusivista) sarà impegnato nel turno (previsto per due mesi non consecutivi ogni anno per i v.p.o. esclusivisti e un mese all’anno per quelli non esclusivisti).

Il Procuratore Aggiunto, quale magistrato Collaboratore nell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore, provvederà a predisporre il calendario dei turni, raccogliendo le disponibilità dei v.p.o. e in modo che i due mesi di turni previsti per i v.p.o. esclusivisti non siano consecutivi.

Il calendario sarà predisposto su 13 mesi, da ottobre 2025 a ottobre 2026 e poi così via, tenendo conto che nel turno deve comprendersi anche quello del v.p.o. entrato in servizio dopo il 15.8.2017.

5. Attività nell’Ufficio Definizione Affari Semplici.

Come stabilito, dal 1°10.2025 prenderà avvio l’Ufficio Definizione Affari Semplici, quale articolazione dell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore e come da provvedimento del 13.2.2025 (prt.n.460/2025).

Pertanto, secondo il combinato disposto di cui agli artt.16, c.1 lett.b) e 17, c.1 lett b), c.3 lett.c) e c.5 D.Lgs. n.116/2017, i v.p.o. ricevono la delega ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace e la delega a definire i procedimenti inerenti alle contravvenzioni di cui al D.Lgs. n.285/1992 (Codice della Strada) mediante richiesta di Decreto Penale di condanna, ovvero richiesta d’archiviazione.

Come rilevato, è prevista la partecipazione a turni mensili, in particolare i v.p.o. esclusivisti parteciperanno a due turni (ciascuno della durata di un mese); i v.p.o. non esclusivisti parteciperanno a un turno mensile ogni anno.

Il Procuratore Aggiunto, quale magistrato Collaboratore nell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore, provvederà a predisporre il calendario dei turni, raccogliendo le disponibilità dei v.p.o. e in modo che i due mesi di turni previsti per i v.p.o. esclusivisti non siano consecutivi.

Il calendario sarà predisposto su 13 mesi, da ottobre 2025 a ottobre 2026 e poi così via, tenendo conto che nel turno deve comprendersi anche quello del v.p.o. entrato in servizio dopo il 15.8.2017.

Quando il v.p.o. (esclusivista o meno o in servizio da dopo il 15.8.20217) parteciperà al turno in questione non svolgerà l’attività di affiancamento.

6. Quanto all’orario settimanale.

Rilevato che la legge n.51/2025 ha previsto un tetto massimo di orario settimanale richiedibile e non superabile, indicandolo in 36 ore per i v.p.o. esclusivisti ed in 16 ore per i v.p.o. non esclusivisti, si tratta di stabilire un orario *minimo esigibile settimanale*.

Valutate le esigenze dell’Ufficio, i compiti assegnati ai v.p.o., le udienze settimanali, la necessità che nell’orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all’udienza medesima, l’attività di affiancamento al p.m. sopra indicata, l’avvio dell’Ufficio Definizioni Affari Semplici dal 1°10.2025, nell’ambito del quale i v.o.p. saranno assegnatari dei procedimenti per le contravvenzioni di cui al D.Lgs. n.285/1992 e per i reati di competenza del Giudice di Pace secondo la turnazione indicata,

nonché il tempo da dedicare all'attività di formazione di cui all'art.22 D.Lgs.n.116/2017, si ritiene adeguato richiede

- ai v.p.o. esclusivisti un *minimo esigibile* di ore settimanali pari a 28
- ai v.p.o. non esclusivisti: un *minimo esigibile* di ore settimanali pari a 12

7. Quanto alla presenza in Ufficio.

Deve rilevarsi che questo Ufficio non dispone né di spazi adeguati a garantire la compresenza dei v.p.o. per lo svolgimento di una congrua attività di lavoro dopo la celebrazione delle udienze, non essendoci locali da loro destinare, né della dotazione informatica fissa necessaria allo svolgimento dell'attività, potendo contare su una sola postazione che possa garantire l'uso di tutti gli applicativi informatici ministeriali.

A fronte di queste criticità, non si ritiene, al momento, di disporre un obbligo di permanenza in ufficio oltre a quello inerente all'attività di udienza e a quella connessa.

Del resto, i v.p.o. hanno tutte le necessarie abilitazioni anche per assolvere da remoto i compiti assegnati, nel senso che le minute di cui all'attività di affiancamento al p.m. possono essere trasmesse mediante corrispondenza elettronica e nel senso che tutti i v.p.o. possono operare da remoto su APP.

8. Riduzione dell'orario di lavoro per i v.p.o. che svolgano attività istituzionali.

Per i v.p.o. che svolgano attività istituzionali, quale, ad esempio, la partecipazione al Consiglio Giudiziario Sezione Autonoma, come per uno dei v.p.o. qui in servizio (il dr. Fontana), si prevede una riduzione dell'orario lavorativo pari al 10%.

9. Attuazione del programma lavorativo.

Al fine di garantire un'equa ripartizione dei carichi di lavoro, se del caso saranno adottati i provvedimenti organizzativi necessari.

In particolare, si conferisce delega al Procuratore Aggiunto, anche quale Magistrato Collaboratore nell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore, di periodicamente monitorare, indicativamente ogni 4 mesi, i carichi di lavoro inerenti agli impegni di udienza, all'attività di affiancamento e a quella di diretta assegnazione dei procedimenti di cui all'Ufficio D.A.S., acquisendo ed esaminando i dati statistici, al fine di verificare la necessità di provvedimenti perequativi dei carichi in relazione numero complessivo di magistrati onorari effettivamente in servizio, della opzione esercitata da quelli confermati e della necessità di assicurare il rispetto dei termini per le indagini.

Nel caso il Procuratore Aggiunto ritenga essere necessario intervenire con provvedimenti perequativi, interloquirà col Procuratore per l'adozione delle iniziative utili a tal fine.

10. Verifica del rispetto programma di lavoro

a) In adempimento della delibera CSM 21.5.2025 (parte seconda, punto 4) il Procuratore verificherà trimestralmente, tramite attestazioni di segreteria, che ciascun v.p.o. abbia rispettato quanto previsto nel programma di lavoro.

Quanto alle attestazioni di segreteria, ogni trimestre:

- il personale dell'Ufficio per il dibattito trasmetterà le attestazioni inerenti al numero delle udienze a cui ogni v.p.o. abbia partecipato
- il personale delle Segreterie di Assistenza trasmetterà le attestazioni inerenti all'attività di affiancamento al p.m. di ciascun v.p.o. (indicando, per ciascuno, il numero dei procedimenti lavorati per settimana)

In relazione ai fascicoli la cui trattazione fuori udienza è assegnata ai v.p.o., il Procuratore si riserva di chiedere a ciascun magistrato ordinario a cui è abbinato il v.p.o. una attestazione del

numero di minute, dallo stesso settimanalmente consegnate, anche ove non siano state poi trasfuse in provvedimenti effettivamente depositati.

Relativamente all'attività svolta nell'ambito dell'Ufficio D.A.S. la verifica degli adempimenti riguarderà il rispetto dei termini delle indagini preliminari, nonché il riscontro statistico dei procedimenti assegnati e mensilmente definiti.

b) Ogni v.p.o. produrrà, entro il decimo giorno di ogni mese lavorativo, una dichiarazione con la quale attesterà, in relazione al mese precedente, di avere svolto quanto previsto dal programma lavorativo nel rispetto dell'orario massimo settimanale.

In questa autocertificazione mensile il v.p.o. potrà anche rappresentare le eventuali circostanze che gli impedirono di rispettare il programma lavorativo nell'arco dell'orario settimanale massimo previsto.


c) Ove rilevi una grave e ingiustificata inosservanza del programma lavorativo, il procuratore procederà ai sensi dell'art. 30-*sexies* d.lgs. 116 del 2017 e, prima di procedere, richiederà al v.p.o. ogni documentazione comprovante l'esistenza di eventuali impedimenti.

d) Qualora il v.p.o., nei limiti dell'orario massimo settimanale, abbia partecipato a un numero di udienze o definito un numero di procedimenti superiore a quanto stabilito nel programma di lavoro, il Procuratore ne darà atto nel rapporto di cui all'art. 30-*quinquies*, comma 2, lett. a), d.lgs. 116 del 2017.

In ragione del prossimo periodo feriale e degli adempimenti organizzativi di cui al punto n.4, nonché del fatto che la domanda per il regime di esclusività inoltrata dal v.p.o. Bombardiere il 28 maggio scorso è in attesa di essere deliberata, appare opportuno che il Programma Lavorativo abbia efficacia dal 1° settembre 2025.

Cuneo, 1° luglio 2025.

Il Procuratore
Onelio Dodero



Si comunichi:

ai Magistrati (ordinari e onorari)
al Personale amministrativo
ai Responsabili delle Aliquote di p.g.

Si trasmetta:

al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino – Sezione Autonoma
al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino
al Signor Presidente del Tribunale ff in sede
al Signor Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo